



ISTITUTO Comprensivo "Sac. R. Calderisi"
Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE)
Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 90008940612
E-mail: ceic84000d@istruzione.it
e-Mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it
sito web: www.iccalderisi.edu.it codice ufficio: UFZ.QUI tel 081 5041130



I.C. R. CALDERISI-VILLA DI BRIANO
Prot. 0004253 del 30/03/2022
IV-8 (Uscita)

Alle famiglie
Ai docenti e al personale ATA
Al DSGA
Albo online/Sito web
Agli atti

Oggetto: aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2- Nota MI 410 del 29 marzo 2022- Applicazione delle previsioni del D.L. 24 Marzo 2022, n. 24.

- *VISTO il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza";*
- *VISTA la nota del MI prot. n. 410 del 29 marzo 2022 avente ad oggetto: "applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2;*

con la presente, si forniscono le nuove indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus **che devono essere applicate in ambito scolastico a partire dal 1° aprile 2022**, alla luce degli aggiornamenti introdotti dal DL 24 marzo 2022, n. 24 che semplificano la disciplina della gestione dei contatti di casi di positività e favoriscono l'attività didattica in presenza.

Il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 definisce per il 31 marzo la cessazione dello stato di emergenza Covid-19, ma lo stesso preserva fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario.

A tale scopo potrebbero essere adottate una o più ordinanze che contengano misure derogatorie in relazione all'andamento dell'epidemia.

Il percorso per il graduale ritorno alla vita ordinaria prevede alcuni step:

- fine del sistema delle zone colorate
- graduale superamento del green pass
- eliminazione delle quarantene precauzionali

MISURE PRECAUZIONALI DI CARATTERE GENERALE

a) Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine.

La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022), mentre non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;

b) Resta raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

c) Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Fino al 30 aprile 2022 si potrà accedere alle strutture scolastiche esibendo il cosiddetto **green pass 'base'** (vaccinazione,

guarigione o test).

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ

1. Misure precauzionali per la scuola dell'INFANZIA

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

Scuola dell'Infanzia	In assenza e fino a 3 casi di positività	In presenza di almeno 4 casi di positività
Bambini	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

2. Misure precauzionali per la scuola PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

Scuola primaria e secondaria di I grado	In assenza e fino a 3 casi di positività	In presenza di almeno 4 casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale, i docenti e per i compagni di classe/sezione, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE

Sarà cura del docente coordinatore di classe/sezione:

- Acquisire dai genitori la segnalazione di ogni caso e il referto che lo attesta;
- Segnalare al Dirigente scolastico la situazione della classe/sezione **solo qualora si arrivi al 4° CASO** al fine di consentire alla scrivente gli adempimenti previsti (segnalazione alle autorità competenti e distribuzione dei DPI per

l'auto sorveglianza).

N.B. i casi si considerano concatenati solo se, tra il precedente e il successivo, non intercorrono più di cinque giorni; in caso di intervallo di tempo più lungo, il conteggio riparte da zero.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale scolastico.

PROCEDURE PER LA RIAMMISSIONE

La riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, in farmacia o in centri privati a ciò abilitati (no test autosomministrato).

Il docente di classe /sezione (in servizio alla prima ora) acquisirà agli atti il solo esito del tampone; non occorre più il certificato di guarigione/fine isolamento.

I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al Dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

DIDATTICA A DISTANZA in forma di DDI

1. **Le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, in isolamento per infezione da Covid**, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata, su richiesta delle famiglie accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno/a. In tal caso si dovrà utilizzare il modello già in uso alla scuola e allegato alla presente.

2. **Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione**, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

Nei SOLI CASI di alunni nelle condizioni di cui al punto 1 e 2, la DDI sarà attuata nelle modalità deliberate dagli OO.CC e rese note dalla scrivente con la nota prot. 2067 del 15 febbraio 2022.

DISTRIBUZIONE MASCHERINE

Tenuto conto della cessazione della fornitura di mascherine di tipo FFp2 da parte della Struttura commissariale e destinata al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell'infanzia, e nelle scuole di ogni ordine e grado in presenza di alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (Cfr. art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221) e della procedura di acquisto a prezzo calmierato presso le farmacie che hanno aderito al Protocollo stipulato il 4 gennaio 2022 tra il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, il Ministro della Salute, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite, codesta istituzione scolastica provvederà alla distribuzione di:

- mascherine chirurgiche coerentemente con le dotazioni assicurate all'istituto comprensivo dalla nuova Unità organizzativa che sostituirà la struttura commissariale di supporto per l'emergenza Covid-19;
- di mascherine del tipo FFp2 ad alunni e personale scolastico in auto sorveglianza come previsto dalle nuove disposizioni.

Tanto per i dovuti adempimenti.

In allegato:

- *Modello attivazione DID per alunno positivo al Covid-19;*
- *Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24;*
- *Nota del MI prot. 410 del 29 marzo 2022.*

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Emelde Melucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.L.n° 39/1993